

“Plus Il Sole – 24 Ore” , 05.01.2008 , pag. 13

Nicola Borzi

Innovativa procedura decisa dal Tribunale di Napoli

La “*consulenza preventiva*” può risolvere la lite con la banca

Una innovazione procedurale attuata dal Tribunale di Napoli apre una nuova era nelle vertenze tra banche e risparmiatori. I giudici del capoluogo partenopeo nei giorni scorsi hanno applicato a una causa civile in materia di conti correnti un nuovo istituto giuridico, la “*consulenza tecnica preventiva in funzione di composizione della lite*” prevista dall’ articolo 686 bis del Codice di procedura civile.

La vicenda è quella di una farmacia di Napoli, che aveva aperto un rapporto di conto corrente bancario con L’ Agenzia di Via Toledo della BNL. Il correntista, per far fronte al ritardo nei pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale, ha fatto forte ricorso allo scoperto di conto corrente e la banca ha addebitato interessi ingenti.

Quando la farmacia ha chiesto alla BNL copia dei documenti, da cui si potesse evincere la pattuizione del tasso applicato (che in base all’ articolo 1284 del Codice civile deve essere pattuito espressamente per iscritto, a pena di nullità e di applicazione del tasso legale), la banca non ha trasmesso alcun documento. A questo punto la farmacia ha scelto di adire le vie legali.

L’ avvocato Antonio Motti, dello Studio SIm & Partners, che tutela il correntista, invece di avviare un giudizio di merito dai tempi non prevedibili, ha chiesto ai giudici di nominare un consulente tecnico, che quantifichi gli importi in dare e avere del conto corrente. Il giudice ha riconosciuto il diritto del correntista a ottenere copia della documentazione richiesta e, vista la mancata presentazione da parte della banca in occasione della prima udienza, ha conferito ad un consulente tecnico l’incarico di sostituire i tassi ultralegali applicati con quelli legali.

La consulenza tecnica preventiva è un istituto introdotto dalla legge 80 del 14 maggio 2005. Le potenzialità in ambito processuale di questo strumento giuridico sono ancora poco sfruttate, ma l’ effetto che è stato ottenuto nella versione napoletana ... è stato quello di velocizzare in modo non indifferente i tempi della causa.

La consulenza richiesta in base all' articolo 696 del Codice di procedura civile consente inoltre il tentativo di conciliazione da parte del consulente, prima di depositare la relazione; riconosce poi alle parti il diritto di preconstituire una prova prima e fuori del processo di merito (senza che ricorrano i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*); infine impone di fatto alla banca di evitare comportamenti dilatori.

Grazie alla decisione di ricorrere a questo istituto la vertenza napoletana ... è stata avviata ad agosto con il deposito della causa. La prima udienza è stata tenuta il 19 settembre e il 16 ottobre i giudici hanno dato formalmente il via alla consulenza tecnica preventiva, scattata il 10 dicembre. Entro la fine di febbraio il consulente dovrebbe così depositare gli atti.

(Sulla “consulenza tecnica preventiva” vedi articolo nel sito www.adrmaremma.it voce “Normativa” – n.d.r.)